




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL NN. 738 Stralcio VI COMM - 323

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 15
“Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”

Documento n. 3 - 2025

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Febbraio 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
NOTA INTRODUTTIVA	5
SCHEDE DI LETTURA	6
ARTICOLO 1 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	7
ARTICOLO 2 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	7
ARTICOLO 3 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	7
ARTICOLO 4 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	8
ARTICOLO 5 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	8
ARTICOLO 6 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	8
ARTICOLO 7 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	9
ARTICOLO 8 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	9
ARTICOLO 9 <i>MODIFICHE ALL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2022, N. 15</i>	9
ARTICOLO 10 <i>REALIZZAZIONE AREE DI SGAMBAMENTO DEI CANI</i>	9
ARTICOLO 11 <i>NORMA FINALE</i>	10
GUIDA ALLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL TESTO VIGENTE	11

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	738 Stralcio VI Comm - 323/A
Titolo	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 15 <i>“Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”</i>
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Salute e igiene pubbliche
Numero di articoli	11
Commissione competente	VI – Salute, Servizi sociali e sanitari
Commissione per il parere	

NOTA INTRODUTTIVA

Il disegno di legge in esame prevede modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 15, *“Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”*.

Vale la pena rammentare che la legge regionale attualmente vigente e su cui la proposta legislativa si interviene è il frutto del lavoro, in sede redigente, della Commissione parlamentare speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, istituita nel corso della XVII legislatura con l'ordine del giorno n. 9, approvato dall'Assemblea nella seduta n. 20 del 21 febbraio 2018.

Sotto in profilo della competenza, siamo all'interno della potestà legislativa concorrente ai sensi della lettera b), dell'articolo 17, comma 1 dello Statuto.

La materia, a livello nazionale, è disciplinata dalla **legge quadro n. 281 del 1991**, nella quale sono individuate le competenze che spettano alle regioni e ai comuni.

In attuazione della legge quadro, la regione siciliana ha dunque adottato la citata legge regionale n. 15 del 2022 a sua volta espressamente abrogativa della legge regionale 15 del 2000, *“Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”*.

La vigente legge regionale sul randagismo disciplina in modo ampio il controllo e la prevenzione del randagismo nonché la tutela degli animali d'affezione, allo scopo di introdurre nell'ordinamento norme – si legge nella relazione al disegno di legge in Aula – : *“finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo, riconoscendo il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo”*.

Gli interventi modificativi che oggi si propongono intervengono, innanzitutto, a modificare la presenza delle associazioni animaliste nella gestione dei rifugi e dei rifugi sanitari. In particolare, si intende eliminare l'affidamento dei rifugi alle associazioni in convenzione – oggi previsto.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 4 della citata legge quadro n. 281 del 1991, nel disciplinare le competenze dei comuni in materia di canili, esprime un chiaro *favor* rispetto alla presenza delle associazioni a tutela degli animali prevedendo che:

“I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”

Proseguendo nella panoramica relativa alle previsioni del disegno di legge in esame, vanno menzionate la soppressione della banca dati del DNA, la riduzione delle ore di apertura dei canili per visite propedeutiche alle adozioni, la soppressione degli incentivi alle adozioni nonché l'abrogazione delle norme che prevedono la presenza minima obbligatoria di personale formato in base al numero di animali e la presenza di almeno un assistente veterinario reperibile nei rifugi sanitari.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 1 interviene sulle attribuzioni della Regione in materia di randagismo. Nello specifico, viene **ciroscritto il ruolo delle associazioni animaliste** nelle attività istituzionali dell'assessorato, escludendo la possibilità di avvalersi di queste ultime nel controllo del territorio. **Si rimuove l'obbligo di predisposizione di un elenco di cani a rischio di aggressività**, viene **snellito il programma di realizzazione di rifugi** sanitari pubblici, e, infine, si **elimina la previsione di convenzioni** per l'impiego dei **lavoratori forestali** nelle attività di prelievo, monitoraggio e censimento di cani vaganti

Articolo 2

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 2 interviene sulle attribuzioni dei comuni **escludendo**, anche in tal caso, la **partecipazione delle associazioni per la protezione degli animali e dei lavoratori forestali** nell'esercizio dei compiti propri dell'ente locale. Si prevede, inoltre, lo snellimento di talune procedure e **si eliminano gli sgravi fiscali nonché i voucher** per acquisto di prodotti per animali quali incentivi alle adozioni. Infine, **viene rimossa la possibilità di concedere in comodato beni immobili alle associazioni animaliste** per la realizzazione di micro-canili, oasi feline o cimiteri per animali d'affezione.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 3 interviene sulle attribuzioni delle aziende sanitarie provinciali (ASP) **escludendo la predisposizione di corsi di formazione per i cittadini** che intendano iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 4 sopprime la banca dati regionale del DNA.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 5 interviene sulle disposizioni in materia di strutture di ricovero di cani e gatti **eliminando la casa famiglia per cani**.

Articolo 6

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 6, in materia di rifugi sanitari e di rifugi per il ricovero, **esclude la possibilità di affidare in convenzione ad associazioni animaliste la gestione dei rifugi e prevede che quest'ultima possa essere data a privati a seguito di procedura ad evidenza pubblica**. La norma, inoltre, **elimina l'obbligo di formazione degli operatori** e la previsione di almeno un operatore ogni ottanta cani. Viene **eliminato anche l'obbligo di ostensione della scheda dell'animale sui box** e le gabbie nonché quello relativo alla presenza di almeno un assistente veterinario reperibile.

Sul punto, si **richiama l'articolo 4 della legge quadro n. 281 del 1991** che, in materia di rifugi, prevede che, in subordine alla gestione diretta degli enti locali, la stessa possa essere affidata in convenzione alle associazioni animaliste ovvero a privati *“che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”*

Articolo 7

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 7 elimina la previsione e la disciplina della casa famiglia per cani.

Articolo 8

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 8 riduce a cinque le ore settimanali di apertura delle strutture di ricovero e custodia al fine di favorire l'adozione di cani e gatti

Articolo 9

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 15

L'articolo 9 interviene in materia di prelievo e controllo della popolazione di cani vaganti. In particolare, **elimina la possibilità di dare in affido, a spese proprie, l'animale al segnalante che sia disponibile a farsi carico dello stesso** ed esclude la reimmissione dei cani vaganti sul territorio dopo il prelievo e la sterilizzazione. Prevede un meccanismo di incentivo rivolto, in buona sostanza, ai gestori dei rifugi in convenzione affinché favoriscano il più possibile le adozioni. Difatti, viene disposto che la partecipazione economica del comune alle spese di mantenimento dell'animale sia progressivamente ridotta fino al suo azzeramento dopo tre anni.

Articolo 10

Realizzazione aree di sgambamento dei cani

L'articolo 10; infine, prevede la possibilità, per i comuni di realizzare aree di sgambamento per cani nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa igienico-sanitaria.

Articolo 11 *Norma finale*

L'articolo 11 è la norma di chiusura che prevede la pubblicazione e l'entrata in vigore della legge medesima.

Guida alle modifiche e integrazioni del testo vigente

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Art. 3 Attribuzioni della Regione</p> <p>1. L'Assessorato regionale della salute:</p> <p>a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;</p> <p>b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;</p> <p>c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;</p> <p>d) cura la predisposizione di un elenco dei cani a rischio di aggressività;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Attribuzioni della Regione</p> <p>1. L'Assessorato regionale della salute:</p> <p>a) abrogata</p> <p>b) MODIFICATA l'assessore regionale per la salute promuove accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste volte a supportare le attività istituzionali in materia di randagismo;</p> <p>c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;</p> <p>d) abrogata</p>

~~e) programma la realizzazione presso i comuni, singoli o associati, di rifugi sanitari pubblici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti, garantendo in ciascun capoluogo di libero Consorzio comunale e Città metropolitana la presenza di almeno una struttura. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di 3.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione;~~

f) favorisce partenariati tra enti pubblici e ~~associazioni animaliste per l'accoglienza~~, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.

~~2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può stipulare rapporti di convenzione con i comuni per l'impiego dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, nell'ambito della diversificazione delle loro mansioni.~~

e) **abrogata**

f) MODIFICATA favorisce partenariati tra enti pubblici e **con soggetti privati anche in associazione** per l'accoglienza, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.

2. **abrogato**

~~3. I lavoratori forestali di cui al comma 2 possono essere impiegati, previa formazione, nelle operazioni di prelievo sul territorio, monitoraggio e censimento dei cani e dei gatti vaganti e nelle attività di controllo della corretta identificazione dei cani padronali, computando le relative giornate lavorative ai fini del rispetto dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa vigente.~~

~~4. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.~~

Art. 4
Attribuzioni dei comuni

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti e ~~dei gatti~~ sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati ~~tramite privati cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo di cui all'articolo 25, le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24, i lavoratori forestali o altri soggetti terzi~~, utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

3. abrogato

4. abrogato

Art. 4
Attribuzioni dei comuni

1. I comuni sono responsabili degli animali di affezione sprovvisti di proprietario e, in corresponsabilità con il gestore, di quelli presenti nelle strutture di ricovero e custodia intestate al comune.

2. **MODIFICATO** I comuni, in accordo con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio, curano il prelievo dei cani vaganti sul territorio, direttamente o indirettamente, in convenzione con società o enti privati utilizzando mezzi e strutture idonee a garanzia del buon esito dell'intervento.

<p>3. I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità, da effettuarsi entro sessanta giorni previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio.</p> <p>4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.</p> <p>5. I comuni, inoltre:</p> <p>a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio "Benessere animale e lotta al randagismo", individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa. L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;</p> <p>b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;</p> <p>c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate</p>	<p>3. MODIFICATO I comuni curano l'affido, l'adozione e la reimmissione dei cani prelevati, secondo le indicazioni tecniche e le modalità indicate dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30, al fine di evitare la formazione di branchi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità.</p> <p>4. I comuni, in forma singola o associata, assicurano la custodia e il mantenimento presso strutture proprie, o in regime di convenzione, tali da garantire condizioni adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche e al benessere degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.</p> <p>5. I comuni, inoltre:</p> <p>a) istituiscono, anche nell'ambito della polizia locale, l'ufficio "Benessere animale e lotta al randagismo", individuando un responsabile, senza che ciò costituisca onere ulteriore di spesa. L'ufficio di cui alla presente lettera detiene l'elenco comunale per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione;</p> <p>b) provvedono a censire le colonie feline e a darne comunicazione alle aziende sanitarie provinciali;</p> <p>c) realizzano una sezione, nel sito web istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono</p>
--	--

<p>norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;</p> <p>d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;</p> <p>e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;</p> <p>f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, degli atenei universitari, dei cittadini iscritti nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e di ogni altro soggetto pubblico o privato;</p> <p>g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;</p> <p>h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.</p> <p>6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:</p>	<p>pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio;</p> <p>d) provvedono, in forma singola o associata, alla realizzazione e al risanamento dei rifugi pubblici, secondo la disponibilità di risorse;</p> <p>e) garantiscono, in forma singola o associata, l'utilizzo alle aziende sanitarie provinciali di luoghi idonei per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;</p> <p>f) garantiscono ogni intervento necessario a rimuovere le situazioni di pericolo sia per gli animali che per le persone, anche con il coinvolgimento delle aziende sanitarie provinciali, delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale e degli atenei;</p> <p>g) redigono, in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, il piano per la formazione obbligatoria del personale comunale coinvolto nelle attività di cui alla presente legge;</p> <p>h) garantiscono il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso.</p> <p>6. Per le finalità previste dalla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono inoltre:</p>
---	--

<p>a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;</p> <p>b) promuovere le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche sgravi fiscali sulle imposte dovute al comune o la distribuzione di voucher spendibili presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie;</p> <p>c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;</p> <p>d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;</p> <p>e) concedere in comodato beni immobili alle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale, tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture di cui alla presente legge.</p>	<p>a) realizzare campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche inerenti alla presente legge e sull'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli animali di affezione;</p> <p>b) abrogata;</p> <p>c) programmare periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione degli animali di proprietà;</p> <p>d) prevedere, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;</p> <p>e) abrogata.</p>
---	--

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 30.

Art. 5
Attribuzioni delle aziende sanitarie-provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali provvedono:

a) all' implementazione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti autorizzati;

b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune presso le strutture veterinarie pubbliche;

c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti ed alla cura degli animali vaganti nelle ore diurne, in regime ambulatoriale, e a programmare il servizio di reperibilità notturno e festivo presso le strutture veterinarie pubbliche;

7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge i comuni possono sottoscrivere protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le aziende sanitarie provinciali competenti per territorio.

8. I comuni provvedono a rendicontare all'azienda sanitaria provinciale competente e al Garante regionale dei diritti degli animali i controlli e le attività di cui alla presente legge, posti in essere nel corso dell'anno, secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 30.

Art. 5
Attribuzioni delle aziende sanitarie-provinciali

1. Le aziende sanitarie provinciali provvedono:

a) all' implementazione dell'anagrafe regionale degli animali di affezione, direttamente o tramite medici veterinari liberi professionisti autorizzati;

b) a garantire la sterilizzazione dei cani e dei gatti di proprietà del comune presso le strutture veterinarie pubbliche;

c) alle prestazioni di pronto soccorso degli animali feriti ed alla cura degli animali vaganti nelle ore diurne, in regime ambulatoriale, e a programmare il servizio di reperibilità notturno e festivo presso le strutture veterinarie pubbliche;

<p>d) a coordinare in ogni comune, attraverso un dirigente veterinario designato senza ulteriori oneri di spesa, la programmazione degli interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo;</p> <p>e) a garantire la profilassi delle zoonosi e la prevenzione e il controllo delle malattie infettive negli animali di affezione nelle strutture pubbliche di ricovero e custodia;</p> <p>f) ad esercitare le attività di controllo ufficiale sugli allevamenti commerciali di animali di affezione e sulle strutture di ricovero e custodia di cui alla presente legge;</p> <p>g) alla valutazione della salute psico-fisica e del benessere degli animali d'affezione;</p> <p>h) all'esecuzione di controlli, eseguiti a campione, sugli animali dati in affido o in adozione nell'ultimo anno;</p> <p>i) alla formazione degli operatori comunali o di altri soggetti incaricati del servizio di prelievo dal territorio dei cani e gatti vaganti, dei cittadini che intendono iscriversi nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo e, in generale, a tutte le attività di formazione discendenti dalla presente legge;</p> <p>j) alla promozione di interventi per garantire il corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche in ambito scolastico nonché alla prevenzione ed al contrasto delle condotte in danno agli animali, anche in</p>	<p>d) a coordinare in ogni comune, attraverso un dirigente veterinario designato senza ulteriori oneri di spesa, la programmazione degli interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo;</p> <p>e) a garantire la profilassi delle zoonosi e la prevenzione e il controllo delle malattie infettive negli animali di affezione nelle strutture pubbliche di ricovero e custodia;</p> <p>f) ad esercitare le attività di controllo ufficiale sugli allevamenti commerciali di animali di affezione e sulle strutture di ricovero e custodia di cui alla presente legge;</p> <p>g) alla valutazione della salute psico-fisica e del benessere degli animali d'affezione;</p> <p>h) all'esecuzione di controlli, eseguiti a campione, sugli animali dati in affido o in adozione nell'ultimo anno;</p> <p>i) MODIFICATA alla formazione degli operatori comunali o di altri soggetti incaricati del servizio di prelievo dal territorio dei cani e vaganti;</p> <p>j) alla promozione di interventi per garantire il corretto rapporto uomo-animale-ambiente, anche in ambito scolastico nonché alla prevenzione ed al contrasto delle condotte in danno agli animali,</p>
--	---

collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24;

k) a vigilare sulla produzione e sul commercio degli animali da compagnia, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli animali e quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11

~~Banca dati regionale del DNA~~

~~1. Nell'ambito delle strategie di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo, coerentemente con la finalità del miglioramento dei servizi per i cittadini in ambito sanitario e socio-sanitario e di controllo delle nascite degli animali di affezione, a decorrere dai ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale della salute la banca dati regionale del DNA canino, ove sono registrate le cagne di proprietà non sterilizzate di età superiore ad un anno.~~

~~2. La banca dati regionale del DNA, connessa con l'anagrafe regionale degli animali d'affezione, è predisposta dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia, che cura altresì la raccolta e l'elaborazione dei dati sul profilo genetico.~~

~~3. I proprietari di cagne non sterilizzate, di età superiore ad un anno, procedono alla tipizzazione del DNA per la registrazione nella banca dati regionale.~~

anche in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 24;

k) a vigilare sulla produzione e sul commercio degli animali da compagnia, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli animali e quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11

Banca dati regionale del DNA

Abrogato.

~~4. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 determina l'ammontare delle somme, non superiori a 40 euro per ciascun animale, che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo versano alle aziende sanitarie provinciali per le operazioni di prelievo del campione organico, tipizzazione del DNA e registrazione nella banca dati nonché le successive modalità di ripartizione delle somme riscosse, da destinare nella misura del 90 per cento in favore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia per la copertura dei costi variabili di tracciamento e del 10 per cento in favore delle aziende sanitarie provinciali.~~

~~5. Per la copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 110 migliaia di euro a valere sui proventi del contributo di solidarietà di cui all'articolo 10.~~

Art. 15

Strutture di ricovero e custodia di cani e gatti

1. Sono strutture di ricovero e custodia di cani e gatti ai sensi della presente legge:

a) ambulatorio veterinario pubblico, la cui gestione sanitaria è affidata all'azienda sanitaria provinciale, struttura destinata all'erogazione degli interventi di identificazione e registrazione ed eventualmente anche di sterilizzazione e di cura del cane e del gatto;

Art. 15

Strutture di ricovero e custodia di cani e gatti

1. Sono strutture di ricovero e custodia di cani e gatti ai sensi della presente legge:

a) ambulatorio veterinario pubblico, la cui gestione sanitaria è affidata all'azienda sanitaria provinciale, struttura destinata all'erogazione degli interventi di identificazione e registrazione ed eventualmente anche di sterilizzazione e di cura del cane e del gatto;

<p>b) rifugio sanitario, pubblico o privato in regime di convenzione, struttura sanitaria di prima accoglienza, destinata all'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;</p> <p>c) casa famiglia per cani: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale per l'ospitalità temporanea fino ad un massimo di 10 cani;</p> <p>d) micro-canile: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale destinata ad ospitare da 11 a 20 cani;</p> <p>e) rifugio per il ricovero: struttura pubblica o privata in regime di convenzione, destinata alla custodia temporanea e all'adozione di cani e gatti, dopo il transito presso una struttura sanitaria;</p> <p>f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal comune, d' intesa con l'azienda sanitaria provinciale, di concerto con una o più associazioni per la protezione degli animali, che consente il ricovero di gatti in ambiente controllato o protetto, per poi essere liberati, dopo eventuali cure e sterilizzazione.</p> <p>2. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettere a) e b), la sosta perdura per il periodo necessario all'esecuzione delle procedure sanitarie e alla stabilizzazione del paziente e comunque non oltre il day hospital. Fanno eccezione i rifugi sanitari, dove il ricovero non deve superare i 7 giorni, salvo diversa prescrizione veterinaria.</p>	<p>b) rifugio sanitario, pubblico o privato in regime di convenzione, struttura sanitaria di prima accoglienza, destinata all'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge;</p> <p>c) abrogata;</p> <p>d) micro-canile: struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale destinata ad ospitare da 11 a 20 cani;</p> <p>e) rifugio per il ricovero: struttura pubblica o privata in regime di convenzione, destinata alla custodia temporanea e all'adozione di cani e gatti, dopo il transito presso una struttura sanitaria;</p> <p>f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal comune, d' intesa con l'azienda sanitaria provinciale, di concerto con una o più associazioni per la protezione degli animali, che consente il ricovero di gatti in ambiente controllato o protetto, per poi essere liberati, dopo eventuali cure e sterilizzazione.</p> <p>2. Nelle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettere a) e b), la sosta perdura per il periodo necessario all'esecuzione delle procedure sanitarie e alla stabilizzazione del paziente e comunque non oltre il day hospital. Fanno eccezione i rifugi sanitari, dove il ricovero non deve superare i 7 giorni, salvo diversa prescrizione veterinaria.</p>
--	---

3. Le strutture di ricovero e custodia sono sottoposte a controllo da parte delle autorità locali competenti per territorio, con frequenza adeguata alla valutazione del rischio.

Art. 16
Rifugi sanitari e rifugi per il ricovero.

1. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi.

2. ~~Alle associazioni animaliste di cui all'articolo 24 può essere affidata la gestione dei rifugi pubblici.~~

3. Ai rifugi pubblici è preposto un responsabile incaricato dal comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e delle istruzioni impartite dal direttore sanitario-veterinario.

4. Nei rifugi privati, ivi compresi quelli convenzionati, i predetti adempimenti sono assolti dal gestore.

5. Nei rifugi, tutti gli operatori devono essere formati ~~e, per ogni 80 cani, è previsto almeno un addetto all'accudimento degli animali e alla pulizia delle gabbie.~~

6. I rifugi hanno un registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente o in formato elettronico, che contenga almeno le informazioni sul microchip,

3. Le strutture di ricovero e custodia sono sottoposte a controllo da parte delle autorità locali competenti per territorio, con frequenza adeguata alla valutazione del rischio.

Art. 16
Rifugi sanitari e rifugi per il ricovero.

1. Il decreto di attuazione di cui all'articolo 30 stabilisce i requisiti e le modalità per l'autorizzazione dei rifugi.

2. **MODIFICATO I rifugi pubblici possono essere affidati in gestione ad enti privati a seguito di pubblica gara di appalto.**

3. Ai rifugi pubblici è preposto un responsabile incaricato dal comune, che si occupa degli adempimenti amministrativi e delle istruzioni impartite dal direttore sanitario-veterinario.

4. Nei rifugi privati, ivi compresi quelli convenzionati, i predetti adempimenti sono assolti dal gestore.

5. **MODIFICATO Nei rifugi, tutti gli operatori devono essere formati.**

6. I rifugi hanno un registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale competente o in formato elettronico, che contenga almeno le

<p>sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita o del decesso dell'animale e della relativa causa.</p> <p>7. Gli animali ospitati sono suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, secondo le indicazioni del direttore sanitario-veterinario.</p> <p>8. I box per i cani e le gabbie per i gatti sono numerati ed espongono all'esterno e ben visibile una scheda riportante il numero di microchip dell'animale e le informazioni comportamentali.</p> <p>9. I rifugi sono provvisti di un'area di sgambatura, proporzionata alle capacità ricettive della struttura.</p> <p>10. I rifugi tengono evidenza della storia clinica e dei trattamenti farmacologici dei cani ricoverati e custoditi, per tutta la durata della permanenza presso la struttura e per almeno tre anni successivi all'eventuale adozione.</p> <p>11. Presso i rifugi pubblici, l'erogazione delle prestazioni sanitarie è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, che individuano un direttore sanitario-veterinario.</p> <p>12. Presso i rifugi privati, le prestazioni sanitarie sono assicurate dal medico veterinario libero professionista individuato dal gestore.</p>	<p>informazioni sul microchip, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita o del decesso dell'animale e della relativa causa.</p> <p>7. Gli animali ospitati sono suddivisi in gruppi compatibili per carattere, indole e abitudini, secondo le indicazioni del direttore sanitario-veterinario.</p> <p>8. MODIFICATO I box per i cani e le gabbie per i gatti sono numerati.</p> <p>9. I rifugi sono provvisti di un'area di sgambatura, proporzionata alle capacità</p> <p>10. I rifugi tengono evidenza della storia clinica e dei trattamenti farmacologici dei cani ricoverati e custoditi, per tutta la durata della permanenza presso la struttura e per almeno tre anni successivi all'eventuale adozione.</p> <p>11. Presso i rifugi pubblici, l'erogazione delle prestazioni sanitarie è assicurata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, che individuano un direttore sanitario-veterinario.</p> <p>12. Presso i rifugi privati, le prestazioni sanitarie sono assicurate dal medico veterinario libero professionista individuato dal gestore.</p>
---	---

<p>13. I rifugi sanitari provvedono all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare:</p> <p>a) all'inoculazione del microchip e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;</p> <p>b) agli esami clinici;</p> <p>c) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;</p> <p>d) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio; e) alla sterilizzazione;</p> <p>e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;</p> <p>f) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;</p> <p>g) all'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività.</p>	<p>13. I rifugi sanitari provvedono all'assistenza sanitaria degli animali ricoverati, in particolare:</p> <p>a) all'inoculazione del microchip e alla registrazione in anagrafe degli animali d'affezione;</p> <p>b) agli esami clinici;</p> <p>c) ai trattamenti antiparassitari, interni ed esterni;</p> <p>d) alla vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio; e) alla sterilizzazione;</p> <p>e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;</p> <p>f) agli esami di laboratorio finalizzati ad accertare lo stato di salute generale e il controllo e la prevenzione delle malattie a carattere zoonosico;</p> <p>g) all'isolamento ed all'osservazione dei cani a rischio di aggressività.</p>
---	---

<p>14. I rifugi sanitari sono dotati di almeno un assistente veterinario e assicurano la reperibilità del personale per le ore notturne ed i giorni festivi.</p> <p>15. I rifugi per il ricovero hanno come finalità prioritaria la cessione in adozione e garantiscono il rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche ed il recupero psicofisico degli animali ospitati.</p> <p>16. I rifugi per il ricovero ospitano gli animali provenienti dalle strutture sanitarie che non possono essere reimmessi in libertà.</p> <p>17. I rifugi per il ricovero:</p> <p>a) garantiscono il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psico-fisico e l'adozione;</p> <p>b) garantiscono la valutazione comportamentale;</p> <p>c) realizzano percorsi di modificazione comportamentale;</p> <p>d) incentivano e favoriscono le adozioni degli animali ospitati, garantendone la trasparenza e la tracciabilità, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;</p> <p>e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;</p>	<p>14. Abrogato</p> <p>15. I rifugi per il ricovero hanno come finalità prioritaria la cessione in adozione e garantiscono il rispetto delle esigenze etologiche e fisiologiche ed il recupero psicofisico degli animali ospitati.</p> <p>16. I rifugi per il ricovero ospitano gli animali provenienti dalle strutture sanitarie che non possono essere reimmessi in libertà.</p> <p>17. I rifugi per il ricovero:</p> <p>a) garantiscono il benessere fisiologico ed etologico degli animali ospitati, per favorirne il recupero psico-fisico e l'adozione;</p> <p>b) garantiscono la valutazione comportamentale;</p> <p>c) realizzano percorsi di modificazione comportamentale;</p> <p>d) incentivano e favoriscono le adozioni degli animali ospitati, garantendone la trasparenza e la tracciabilità, fornendo ai cittadini le opportune informazioni;</p> <p>e) agevolano il benessere e la socializzazione degli animali ospitati, garantendo la presenza di associazioni iscritte all'elenco regionale;</p>
--	--

<p>f) pubblicizzano le attività e i servizi erogati;</p> <p>g) consentono l'ingresso al pubblico;</p> <p>h) provvedono a dotarsi di un sito web nel quale pubblicare le foto e i dati riassuntivi, caratteriali e fisici, di tutti i cani ricoverati;</p> <p>i) realizzano accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale degli animali ospitati;</p> <p>j) provvedono a dotarsi di un ambulatorio attrezzato.</p> <p>18. I rifugi per il ricovero di nuova istituzione possono avere una ricettività massima di 500 animali. Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti. Le strutture che ospitano animali in numero superiore non possono accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata dall'autorizzazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 Micro-canili e casa famiglia per cani</p> <p>1. La casa famiglia per cani è una struttura privata, recintata e debitamente attrezzata, autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, ove un privato cittadino, iscritto nell'elenco comunale per il contrasto al randagismo o ad un'associazione per la protezione degli animali, iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 24, offre ospitalità temporanea fino ad un massimo di 10</p>	<p>f) pubblicizzano le attività e i servizi erogati;</p> <p>g) consentono l'ingresso al pubblico;</p> <p>h) provvedono a dotarsi di un sito web nel quale pubblicare le foto e i dati riassuntivi, caratteriali e fisici, di tutti i cani ricoverati;</p> <p>i) realizzano accorgimenti infrastrutturali tali da ottenere l'arricchimento ambientale dello spazio vitale degli animali ospitati;</p> <p>j) provvedono a dotarsi di un ambulatorio attrezzato.</p> <p>18. I rifugi per il ricovero di nuova istituzione possono avere una ricettività massima di 500 animali. Sono fatte salve le autorizzazioni esistenti. Le strutture che ospitano animali in numero superiore non possono accogliere altri ospiti fino al rientro nella ricettività fissata dall'autorizzazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 17 Micro-canili e casa famiglia per cani</p> <p>1. Abrogato</p>
--	--

~~cani, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30. La titolarità di una casa famiglia per cani non comporta alcuna corresponsione economica. Essa può ottenere dal comune, nei limiti delle risorse disponibili, un rimborso anche parziale per l'acquisto di cibo, farmaci e spese veterinarie su presentazione di idonea documentazione fiscale.~~

2. Il micro-canile è una struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, destinata ad ospitare da 11 a 20 cani, gestita da un'associazione per la protezione degli animali iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 24, anche in regime di convenzione con il comune, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30.

3. I micro-canili e le case famiglia per cani individuano un medico veterinario libero professionista per la tutela della salute, del benessere e dell'incolumità degli animali.

Art. 18

Apertura al pubblico delle strutture di ricovero e custodia

1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati, le strutture di ricovero e custodia prevedono regolari orari di apertura al pubblico, ~~per almeno due ore al giorno continuative, dal lunedì al venerdì e per quattro ore il sabato e la domenica.~~ L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e all'azienda sanitaria provinciale competenti per territorio nonché adeguatamente pubblicizzato ed esposto in maniera ben visibile fuori dalla struttura.

2. Il micro-canile è una struttura autorizzata dall'azienda sanitaria provinciale, destinata ad ospitare da 11 a 20 cani, gestita da un'associazione per la protezione degli animali iscritta all'elenco regionale di cui all'articolo 24, anche in regime di convenzione con il comune, secondo le disposizioni ed i requisiti previsti dal decreto assessoriale di cui all'articolo 30.

3. I micro-canili e le case famiglia per cani individuano un medico veterinario libero professionista per la tutela della salute, del benessere e dell'incolumità degli animali.

Art. 18

Apertura al pubblico delle strutture di ricovero e custodia

1. MODIFICATO Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati, le strutture di ricovero e custodia prevedono regolari orari di apertura al pubblico, **per almeno cinque ore settimanali.** L'orario di apertura al pubblico è comunicato al comune e all'azienda sanitaria provinciale competenti per territorio nonché adeguatamente pubblicizzato ed esposto in maniera ben visibile fuori dalla struttura.

2. Ogni struttura predispone un apposito registro presenze dove sono registrati l'ingresso e l'uscita del pubblico e dei volontari.

3. Le strutture di ricovero e custodia garantiscono l'accesso regolamentato ai volontari delle associazioni iscritte all'elenco regionale al fine di consentire le attività di ampliamento delle competenze sociali degli animali.

4. L'accesso del pubblico e dei volontari nei rifugi o presso le zone di elevata pericolosità o di possibile contagio per gli animali può essere limitato, su disposizione del direttore sanitario-veterinario, imponendo anche regole di comportamento.

Art. 19

Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani vaganti

1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione.

2. Il prelievo sul territorio attraverso sistemi di sedazione e telenarcosi è sempre svolto da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'apposito albo nazionale.

~~3. Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell'animale, il sindaco o suo delegato, esperiti gli accertamenti~~

2. Ogni struttura predispone un apposito registro presenze dove sono registrati l'ingresso e l'uscita del pubblico e dei volontari.

3. Le strutture di ricovero e custodia garantiscono l'accesso regolamentato ai volontari delle associazioni iscritte all'elenco regionale al fine di consentire le attività di ampliamento delle competenze sociali degli animali.

4. L'accesso del pubblico e dei volontari nei rifugi o presso le zone di elevata pericolosità o di possibile contagio per gli animali può essere limitato, su disposizione del direttore sanitario-veterinario, imponendo anche regole di comportamento.

Art. 19

Prelievo sul territorio e controllo della popolazione di cani vaganti

1. Chiunque rinvenga un animale vagante lo segnala agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie pubbliche o in regime di convenzione.

2. Il prelievo sul territorio attraverso sistemi di sedazione e telenarcosi è sempre svolto da un medico veterinario abilitato ed iscritto all'apposito albo nazionale.

3. Abrogato

~~sanitari, può darlo in affido allo stesso. In caso di mancata segnalazione, le spese sanitarie sono a carico del soggetto affidatario.~~

~~4. Dopo il recupero dell'animale vagante si procede ad avvertire il proprietario prima possibile e, comunque, non oltre 24 ore dal ritrovamento. In caso di cani non identificati, è ammesso il test del DNA, l'azienda sanitaria provinciale verifica le condizioni sanitarie e valuta la compatibilità con lo stato di abbandono.~~

5. Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.

6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale ~~nonché per la tipizzazione del DNA.~~

7. All'animale registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.

~~8. In caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del comune ed i relativi controlli sanitari si procede, di norma, alla sterilizzazione ed alla reimmissione sul territorio nel più breve tempo possibile.~~

4. MODIFICATO Dopo il recupero dell'animale vagante si procede ad avvertire il proprietario prima possibile e, comunque, non oltre 48 ore dal ritrovamento.

5. Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento dei relativi oneri maturati, da effettuarsi al comune territorialmente competente.

6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale.

7. All'animale registrato in anagrafe non ritirato dal proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e seguenti.

8. MODIFICATO In caso di cane non identificato, dopo le operazioni di identificazione e registrazione in anagrafe come cane di proprietà del comune e l'effettuazione dei controlli sanitari si procede, di norma, alla sterilizzazione dell'animale, alla somministrazione di terapia post operatoria nel rifugio

<p>9. In attesa della reimmissione sul territorio, il sindaco o suo delegato può affidare il cane vagante recuperato e sterilizzato ad un cittadino che ne faccia richiesta, che si impegna ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all'adozione.</p> <p>10. Non si procede alla reimmissione sul territorio dei cani vaganti recuperati e sterilizzati soltanto nel caso di manifesta pericolosità o di soggetti a rischio di aggressività o morsicatori in maniera conclamata, situazioni patologiche che possano compromettere la sopravvivenza sul territorio, secondo la valutazione dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati.</p> <p>11. Nei casi di cui al comma 10, i cani possono essere affidati o adottati da privati cittadini, cittadini iscritti all'elenco comunale per il contrasto al randagismo, membri di associazioni iscritte all'elenco regionale che ne facciano richiesta o sono destinati ai</p>	<p>sanitario ed al successivo suo trasferimento in un rifugio ricovero in vista di una eventuale adozione.</p> <p>8 bis. AGGIUNTO Allo scopo di favorire il processo di adozione, le convenzioni per la custodia dei soggetti prelevati sul territorio devono prevedere un meccanismo di corresponsione decrementale che preveda il relativo azzeramento entro 3 anni dall'ingresso dell'animale nel rifugio. Sono fatti salvi i casi di inadottabilità di cani aggressivi certificati dal Servizio veterinario dell'ASP</p> <p>9. In attesa della reimmissione sul territorio, il sindaco o suo delegato può affidare il cane vagante recuperato e sterilizzato ad un cittadino che ne faccia richiesta, che si impegna ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all'adozione.</p> <p>10. Non si procede alla reimmissione sul territorio dei cani vaganti recuperati e sterilizzati soltanto nel caso di manifesta pericolosità o di soggetti a rischio di aggressività o morsicatori in maniera conclamata, situazioni patologiche che possano compromettere la sopravvivenza sul territorio, secondo la valutazione dei medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale appositamente formati.</p> <p>11. MODIFICATO Nei casi di cui al precedente comma, i cani possono essere affidati o adottati da privati cittadini.</p>
---	---

~~rifugi per ricovero a spese dei comuni competenti per essere avviati, ove possibile, verso idonei percorsi di modificazione comportamentale.~~

Art. 27bis
Realizzazione aree di sgambamento dei cani
AGGIUNTO

1. I Comuni possono destinare, nel rispetto di quanto previsto dai propri strumenti urbanistici e dalla normativa igienico-sanitaria, aree a verde urbano per la realizzazione di aree di sgambamento dei cani al fine di favorire il loro benessere fisiologico ed etologico.

2. Le aree di sgambamento presentano una riduzione delle aree cementate e una maggiore presenza di spazi in terra battuta in grado di favorire una maggiore pulizia con un minor utilizzo di acqua e un minor rischio di inquinamento delle falde acquifere. Nelle aree di sgambamento possono essere realizzati appositi percorsi e giochi per cani, fontane per animali, pattumiere per le deiezioni nonché panchine per incentivare la frequentazione dei cittadini e il rapporto con gli animali.